

le emergenze, era o proibita del tutto o aggravata di molti dazi l'introduzione o l'esportazione di certe merci (1), vietato il vender navigli a' forestieri o fabbricarne fuor di Venezia (2), vietato il trasporto di merci su legni stranieri (3), modello, può dirsi, al famoso Atto di navigazione inglese nel secolo XVII. Per favorire l'esportazione si esentarono dal dazio d'entrata quelle merci il cui proprietario entro quattro mesi avesse estratto per altrettanto valore di prodotti nazionali (4); incoraggiavasi il commercio favorendo con esenzione di dazi lo scambio dei generi (5) e non esigendo quelli all'arrivo delle merci ma dopo certo tempo, e anche allora sulla quantità venduta solamente (6): provvedimento non certo favorevole alla finanza, ma equo e propizio al commercio, giacchè il mercante non era obbligato ad uno sborso di capitale infruttifero, mentre era ancora incerta la vendita, ma soltanto a retribuire allo Stato una parte del

(1) Così fu proibita l'esportazione, se non per grazia, di ferro, stagno, rame, tele, pietre, calce, coppi, castagne. *Libro d'oro I*. Si noti quest'esportazione di *coppi* cioè tegoli che si fabbricavano a Venezia ove dunque fin d' allora le case doveano esserne coperte, mentre ciò ordinavasi a Ferrara solo nel 1288. Era vietata l'introduzione del sale estero. *Comune I*, 1258. Del resto è facile intendere che tutte codeste leggi venivano modificate secondo le circostanze.

(2) *Comune I*, 8. II, 91.

(3) 1258 *Comun. II*. E *Cerbero* 1299, 27 giugno, che forestieri non possan condurre merci a Venezia dalla parte di Levante se non su bastimenti veneziani.

(4) 1271. VII, exnt. maio *Capta fuit pars q. cum captum fuerit per consilium quod homines forinseci, except. theotonicis et furlani, q. venient Venec. sint absoluti a dac. qdrag. trahentib. ipsis de Venetia tantas mercaciones quantas aduxerint q. erat sin termino; q. debeant ipsi forinseci trahere tantas merc. de Venec. quantas apportabunt usq. ad quatuor mses et sint a dco dacio quarantesimi absoluti et si non traxerint ut dictum est, quadragesimum solvere compellantur. Comun. p. 111 t.*

(5) 1273. *Comune I*, p. 24 e *Marin V*, p. 295.

(6) Onde la controlleria allo scarico delle merci. Nel 1330 si accordò un mese di tempo. *Libro d'oro IV*, 41.